

INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

Giobert s.p.a. persegue il proprio oggetto sociale impegnandosi ad operare nel pieno rispetto di leggi e regolamenti e secondo principi ambientali, etico-professionali e di governance conformi ai più elevati standard nazionali ed internazionali.

Giobert in particolare ritiene imprescindibile garantire il rispetto dei principi di onestà, affidabilità, imparzialità, lealtà, trasparenza e buona fede e ha implementato, già dal 2020, un processo di raccolta e gestione della segnalazione di comportamenti illeciti.

L'attuale processo di ricezione e gestione delle segnalazioni (c.d. *Whistleblowing*) è disciplinato dall'**Allegato 5 (Procedura di segnalazioni di illeciti all'organismo di vigilanza – Whistleblowing policy)** del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato da Giobert in conformità al D. Lgs. n. 24/2023 recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 e nel rispetto della normativa in materia di privacy o altra normativa vigente.

La segnalazione viene effettuata utilizzando il link <https://giobert.wallbreakers.it/#/>

Con il presente documento si intendono fornire le informazioni di base su tale policy e normativa.

1. Chi può inviare una Segnalazione?

Qualsiasi soggetto (interno ed esterno a GIOBERT S.P.A.) può inviare una segnalazione.

2. Quali sono le situazioni (ed i Soggetti) che possono essere segnalate/i?

La segnalazione può riferirsi a:

- ⇒ qualsiasi condotta illecita o irregolarità;
- ⇒ violazione di norme;
- ⇒ azione suscettibile di arrecare pregiudizio patrimoniale o di immagine aziendale;
- ⇒ violazione del Codice Etico;
- ⇒ violazione del Modello 231;
- ⇒ violazione di procedure e disposizioni aziendali.

I soggetti che possono essere oggetto di segnalazione sono tutti i dipendenti, i collaboratori, i membri degli Organi di Controllo e dei Consigli di Amministrazione, e soggetti terzi che possano arrecare danno o pregiudizio alle attività di Giobert.

3. E' obbligatorio identificarsi per poter inviare una segnalazione?

No, sono ammissibili anche segnalazioni anonime.

Ciò nondimeno, si suggerisce ai Segnalanti di preferire quelle nominative, a beneficio della velocità ed efficacia delle indagini (ad esempio nella fase di verifica è possibile eventualmente interloquire con il segnalante al fine di reperire maggiori elementi informativi).

È sempre garantita la protezione del Segnalante, in termini di tutela sia della riservatezza della sua identità sia da eventuali ritorsioni o discriminazioni.

4. Quali sono gli elementi che deve contenere una segnalazione?

Per consentire l'utile svolgimento delle attività di accertamento dei fatti, il Segnalante deve riferire quanto a propria conoscenza secondo buona fede, **fornendo ogni informazione di cui dispone**.

Così a titolo esemplificativo:

- ⇒ la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione delle circostanze conosciute (di modo, di tempo e di luogo);
- ⇒ gli elementi identificativi del Segnalato (o dei Segnalati) per quanto noti;
- ⇒ l'indicazione di eventuali altre persone che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ⇒ l'indicazione o - se in possesso - la messa a disposizione di eventuali documenti a sostegno della segnalazione
- ⇒ oltre, naturalmente, agli elementi identificativi del Segnalante (generalità e dati di contatto), nei casi in cui non sia stata scelta l'opzione dell'anonimità.

5. Quali tutele di riservatezza sono poste a favore del Segnalante e del Segnalato?

Si garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante a prescindere dal canale di comunicazione scelto per l'invio della segnalazione, a partire dalla fase di ricezione della stessa, fermo restando il rispetto delle previsioni di legge.

Per le segnalazioni inviate tramite piattaforma informatica, la riservatezza dell'identità del Segnalante è garantita da una funzionalità tecnica che anonimizza il nominativo dello stesso (qualora ovviamente il Segnalante abbia voluto indicare le proprie generalità) e da una politica no-log che non consente di rilevare in alcun modo, diretto o indiretto, informazioni sulle modalità di connessione (ad esempio server, indirizzo Ip, mac address) anche se effettuata tramite pc collegato ad una rete aziendale.

L'OdV così come ogni soggetto interno a GIOBERT S.p.a. che riceva una Segnalazione, o che ne sia comunque informata a qualsivoglia titolo, è tenuta a garantire la riservatezza sull'esistenza e sul contenuto della Segnalazione, nonché sull'identità dei soggetti Segnalanti e Segnalati.

6. Sono previste tutele per il Segnalante da ritorsioni o discriminazioni?

Si garantisce, secondo legge, la tutela di chiunque effettui una segnalazione in buona fede da azioni ritorsive o da qualsiasi misura discriminatoria collegate, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

7. Quali tutele sono previste a favore del Segnalato?

Le garanzie di riservatezza prevista dalla Procedura Whistleblowing tutelano anche il Segnalato. Il Segnalato non verrà sanzionato disciplinarmente in mancanza di riscontri oggettivi circa la violazione segnalata e, in particolare, senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione.

8. Chi esamina le segnalazioni e ne cura gli approfondimenti?

L'OdV svolge direttamente le attività di accertamento e se ritenuto utile, può avvalersi del supporto dei responsabili competenti, individuati di volta in volta.

9. Quali segnalazioni possono essere inviate tramite la piattaforma informatica reperibile sul sito Internet di Giobert s.p.a.?

Il link alla piattaforma informatica che si trova sul sito Internet di GIOBERT nella sezione “Sostenibilità → Invia una segnalazione”, accessibile da parte di tutti i Segnalanti (Dipendenti, Terzi, ecc.), deve essere utilizzato esclusivamente per l'invio di segnalazioni - aventi ad oggetto quanto specificato al precedente punto 2 - riferite a GIOBERT S.p.a.)

Aggiornamento del 12/03/2024
